

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale

“Istituzione del comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò”

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

Visti gli articoli 74 e 77, comma 2, della Statuto regionale;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visti gli articoli 58 e 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Visto l'ordine del giorno... con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all'approvazione della presente proposta di legge;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del comune di Castelfranco Piandiscò, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data con il seguente esito:

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori nonché di un miglioramento dei livelli di efficienza dell'azione amministrativa e di riduzione della spesa pubblica;
2. I comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò hanno già stretto numerose sinergie che si sono formalizzate in politiche condivise e nella gestione associata di servizi;
3. I comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò prima di procedere alla richiesta alla Giunta regionale di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione di detti comuni hanno avviato un processo partecipativo tendente ad informare e coinvolgere la popolazione delle due comunità riguardo alla possibile fusione fra i due comuni tramite l'organizzazione di iniziative politiche, sociali e culturali che hanno messo in evidenza un crescente interesse della popolazione verso il progetto di fusione;
4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo comune di Castelfranco Piandiscò è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014.

5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune.
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario e sono individuati in via transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del comune di Castelfranco Piandiscò e si prevede che fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di Castelfranco di Sopra;

Approva la presente legge

Articolo 1 Istituzione del comune di Castelfranco Piandiscò

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il comune di Castelfranco Piandiscò, mediante fusione dei comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, in provincia di Arezzo.
2. Alla data del comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
3. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del comune di Castelfranco Piandiscò le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel comune di Pian di Scò alla data dell'estinzione.

Articolo 2 Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il comune di Castelfranco Piandiscò subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al comune di Castelfranco Piandiscò.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.
4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del comune di Castelfranco Piandiscò.

Articolo 3 Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del comune di Castelfranco Piandiscò a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

Articolo 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del comune di Castelfranco Piandiscò e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del comune di Castelfranco Piandiscò è situata presso la sede dell'estinto comune di Castelfranco di Sopra.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del comune di Castelfranco Piandiscò.

Articolo 5

Vigenza degli atti

1. Tutti gli atti normativi e dispositivi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario e degli organi del comune di Castelfranco Piandiscò.

Articolo 6

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Gli organi del comune di Castelfranco Piandiscò, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di Castelfranco Piandiscò si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di Castelfranco di Sopra vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

Articolo 7

Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del comune di Castelfranco Piandiscò prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Articolo 8
Contributi statali e regionali

1. Il comune di Castelfranco Piandiscò è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.
2. Al comune di Castelfranco Piandiscò è concesso un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Articolo 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.